



Ministero dell'Istruzione

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MONITORAGGIO DEI CONTRATTI ICT DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – ID 2825422

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità economica e finanziaria – e, in particolare, al punto c) – fatturato specifico medio annuo per “Servizi di monitoraggio sui contratti ICT” si chiede di confermare che, al fine della soddisfazione del requisito, sia possibile annoverare i servizi prestati a supporto di singole fasi di progetti di informatizzazione, in conformità all'Allegato A2 alla circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 – Monitoraggio nel ciclo di vita di un progetto.

Risposta al quesito n. 1

Si conferma.

Quesito n. 2

Con riferimento al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – e, in particolare, il criterio C01 – esperienze pregresse - si chiede se, al fine del soddisfacimento dei criteri di valutazione, sia possibile, in conformità ai requisiti amministrativi, annoverare i servizi di monitoraggio sui contratti ICT o su singole fasi dei progetti di informatizzazione, prestati a supporto di Enti, Organismi e Aziende appartenenti o meno alla Pubblica Amministrazione.

Risposta al quesito n. 2

Come chiarito nella risposta al quesito n. 1 è possibile inserire tra le esperienze pregresse anche il supporto su singole fasi di progetti o attività compatibili con il monitoraggio, ma tali attività devono essere state svolte esclusivamente a favore di pubbliche amministrazioni.

Quesito n. 3

Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità economica e finanziaria – e, in particolare, al punto c) – fatturato specifico medio annuo per “Servizi di monitoraggio sui contratti ICT” si chiede di confermare che, al fine della soddisfazione del requisito, sia possibile annoverare i servizi prestati a supporto di singole fasi di progetti di informatizzazione (sia contrattualizzati con organizzazioni private in aggiunta a quelle pubbliche), conformi agli ambiti delle attività indicate nell'Allegato A2 alla circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 – Monitoraggio nel ciclo di vita di un progetto.

Risposta al quesito n. 3

Si conferma.

Quesito n. 4

Disciplinare di gara (pagg 48 e 49): Sub criterio C01.01 – esperienze pregresse - Monitoraggio contratti e Sub criterio C01.02 – esperienze pregresse - Trasferimento di conoscenze tra fornitori.

Premesso che con la delibera n. 712/2018, nell'esprimere il proprio parere sulla legittimità dei criteri di valutazione dell'offerta basati sulle esperienze pregresse, l'ANAC ha precisato che: *“il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché gli aspetti organizzativi o quelli relativi alle esperienze pregresse non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali, in modo avulso quindi dal contesto dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva, ma quale garanzia dell'esecuzione delle prestazioni secondo le modalità prospettate nell'offerta, come elemento cioè incidente sulle modalità esecutive dello specifico appalto e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta”*. Pertanto, aggiunge ANAC: *“la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda soprattutto gli appalti di servizi e comunque al ricorrere di determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta”*

Ritenuto che i criteri di valutazione dell'offerta C1 (sub-criterio C01.01 e sub-criterio C01.02) di cui all'art. 17.1 del Disciplinare di Gara appaiono elementi di tipo soggettivo.

Tanto premesso e ritenuto, in relazione al criterio di valutazione C1 (sub-criterio C01.01 e sub-criterio C01.02) e nell'ottica di considerare l'esperienza del concorrente come elemento che possa costituire un valore aggiunto illuminante sulle modalità esecutive dello specifico appalto, si chiede di confermare che, ai fini della valutazione dei due sub-criteri suddetti, saranno considerate tutte le esperienze del concorrente che abbiano permesso di elaborare prassi e modalità esecutive di valore per l'erogazione dei servizi della presente fornitura. Pertanto, nella relazione tecnica debba essere descritta non la referenza intesa come descrizione delle attività svolte, bensì le modalità esecutive che il Concorrente ha messo a punto nelle esperienze pregresse evidenziando come tali modalità possano rappresentare un valore nell'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura.

In altre parole si chiede confermare che l'attribuzione del maggior punteggio sia legata alla possibilità di utilizzo nel contesto del Ministero dell'Istruzione delle modalità esecutive messe a punto nelle precedenti esperienze e al valore aggiunto derivante dalla loro applicazione nell'erogazione dei servizi del presente appaltato.

Risposta al quesito n. 4

Si conferma. Tale criterio di valutazione permette di comprendere con esempi chiari come gli aspetti metodologici proposti dall'offerente possano essere implementati in contesti complessi come l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Quesito n. 5

Allegato 5 – Capitolato tecnico (pag. 40): [...] NON dovranno essere allegati i curricula delle risorse, in quanto non richieste in questa fase della procedura. Il Monitore, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, dovrà presentare all'Amministrazione i curricula nominativi delle risorse proposte.

Appendice 1 al Capitolato tecnico – Modello di offerta tecnica (pag. 3): Curricula: massimo 10, secondo quanto indicato in allegato 2 del presente documento, con le stesse regole editoriali previste per la relazione tecnica.

Si chiede di confermare che, così come indicato nell'Allegato 5. Capitolato tecnico, "NON dovranno essere allegati i curricula delle risorse..." in questa fase della procedura di gara ma dovranno essere consegnati entro il termine di 10 lavorativi dalla stipula del contratto e che, pertanto in questa fase della procedura di gara, dovrà essere predisposta dall'offerente l'Offerta Tecnica e l' "Allegato 1 Template Prodotti della Fornitura", mentre l' "Allegato 2 – Curricula" al modello di offerta tecnica non dovrà essere predisposto in quanto trattasi di refuso.

Risposta al quesito n. 5

Si conferma. In questa fase l'offerente non deve presentare i CV.

Quesito n. 6

Allegato 5 – Capitolato tecnico (pag. 30): 4.2.5. Fase 3 – ex post - Tale fase ha la durata di 3 mesi dal termine del contratto.

Allegato 5 – Capitolato tecnico (pag. 32): Tabella 4: deliverable del Servizio S1 - Rapporto ex post - Annuale, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto.

Si chiede di confermare che il Rapporto ex-post vada consegnato una volta soltanto entro tre mesi dal termine del contratto; pertanto la frequenza annuale e la consegna entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto debba intendersi quale refuso.

Risposta al quesito n. 6

Si conferma parzialmente. Il Rapporto ex post va redatto una sola volta, al termine del contratto, e consegnato entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi successivi alla conclusione dello stesso.

Quesito n. 7

In relazione al template di screening:

- Il criterio di valutazione C04.01 chiede al concorrente di descrivere il "template del documento di screening" come parte della metodologia generale di presa in carico per i contratti di rilievo e quindi rientrante all'interno delle 50 pagine della relazione tecnica; inoltre, il criterio C04.01 stabilisce che tra i diversi criteri di valutazione della metodologia generale per i contratti di rilievo rientra anche la "chiarezza e completezza del template di screening".

- Il criterio C11 chiede al concorrente di produrre il template Documento di screening del contratto come parte dei template previsti all'interno dell'Allegato 1 (tale allegato è aggiuntivo alle 50 pagine della relazione tecnica); per il template di screening del contratto è prevista la valutazione di 2 punti discrezionali.

Si chiede di confermare che il template di screening del contratto debba essere fornito esclusivamente nell'ambito dell'Allegato 1 (aggiuntivo alle 50 pagine di relazione tecnica) e non vada riportato anche all'interno del capitolo 4.1 della relazione tecnica.

Risposta al quesito n. 7

Si conferma parzialmente. Il template deve essere riportato esclusivamente nell'ambito dell'allegato 1, ma deve essere chiaramente descritto all'interno del capitolo 4.1, anche al fine di chiarire la metodologia e le attività che porteranno alla sua realizzazione.

Quesito n. 8

In merito al possesso delle certificazioni obbligatorie ed eventuali aggiuntive indicate nell'Allegato 5 - APPENDICE 3 al CT - Profili professionali - dei profili proposti, si chiede di precisare (ai fini della corretta valutazione da parte dell'Amministrazione), in quale momento (fra quelli di seguito indicati) debbano essere posseduti dalle risorse:

1. Dalla data di presentazione della proposta
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto
3. Dalla data di presentazione dei CV
4. Dalla data di inizio attività

Risposta al quesito n. 8

Tutti i requisiti previsti per le risorse dovranno essere posseduti alla data di presentazione dei CV nominativi, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, par. 4.8 - Gestione delle risorse.

Quesito n. 9

Nel disciplinare di gara al § 17.1 sono descritti i Criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Si chiede di confermare che la valutazione della proposta tecnica in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione descritti, avverrà esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nei documenti di gara così come declinati in particolare nel capitolato tecnico:

- Dati di sintesi dei contratti elencati al § 3.2 nella tabella 1 - Elenco contratti di rilievo da sottoporre a monitoraggio i cui importi totali sono riferiti all'insieme dei servizi previsti per singolo contratto e non dettagliati anche per singolo servizio/attività su cui poter effettuare un adeguato dimensionamento degli impegni;
- Descrizione dei contratti nei §§ 3.x la cui descrizione dei servizi/sottoservizi viene fornita, per la quasi totalità dei contratti sottoposti a monitoraggio, a livello di solo titolo senza indicazione delle quantità e dei volumi necessari per poter organizzare il corretto dimensionamento delle risorse da impegnare,
- La descrizione del § 2.2 - Contesto dell'Amministrazione e § 2.3 Contesto tecnologico, forniscono limitate informazioni per poter comprendere, unitamente ai punti precedenti, le reali esigenze dell'Amministrazione in fatto di proposte aderenti alla completezza e contestualizzazione nel rispetto delle necessità dell'Amministrazione. Gli esempi sopra esposti intendono evidenziare che per i criteri di valutazione previsti per la Gestione dei Servizi SX, la proposta sarà valutata (ad esempio) rispetto ai seguenti parametri:
 - Completezza ed efficacia complessiva delle attività proposte rispetto alle esigenze e al contesto della Committente;
 - Coerenza o miglioramento rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico per le figure professionali previste (comunque soggette ad un dimensionamento verosimile)
 - Numerosità del gruppo di lavoro (espresso in risorse e FTE);
 - Numero di risorse rese disponibili. Inoltre, per i criteri che si riferiscono alla presa in carico delle distinte tipologie di contratto, viene indicato che La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti parametri:
 - Completezza ed efficacia complessiva delle attività proposte rispetto alle esigenze e al contesto della Committente;
 - Chiarezza ed efficacia delle modalità di interazione;

– Numero di risorse rese disponibili.

Domanda: Pertanto, si chiede di chiarire, se possano essere messi a disposizione di tutti i concorrenti informazioni aggiuntive rispetto ai sistemi da monitorare (descrizione dei servizi e sottoservizi, con identificazione almeno di massima di valori, quantità e volumi), informazioni che consentano di definire meglio le singole offerte tecniche in modo approfondito anche da parte di chi non partecipa alla attuale fornitura del servizio di monitoraggio.

Risposta al quesito n. 9

L'Amministrazione ritiene che le informazioni presenti e contenute nella documentazione messa a disposizione in procedura, siano sufficienti ai fini di predisporre le relative offerte. Peraltro:

- l'attuale servizio di monitoraggio si svolge esclusivamente sui contratti CR4 e CR5, in proroga, la cui documentazione di gara è pubblica e disponibile sul sito dell'Amministrazione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-2010>);
- la documentazione relativa alla procedura di gara dei contratti CR2 e CR3 - gestita da Consip - è disponibile sul sito della società (<https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-a-procedura-ristretta-sidi-del-miur>),
- la documentazione relativa alla convenzione con SOGEI CR1 è disponibile sul sito dell'Amministrazione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>).

Quesito n. 10

Ai fini della valutazione del criterio CR01, con risposta precedente l'Amministrazione ha definito che “è possibile inserire tra le esperienze pregresse anche il supporto su singole fasi di progetti o attività compatibili con il monitoraggio, ma tali attività devono essere state svolte esclusivamente a favore di pubbliche amministrazioni”. Inoltre, con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara – Requisiti di capacità economica e finanziaria – e, in particolare, al punto c) – fatturato specifico medio annuo per “Servizi di monitoraggio sui contratti ICT”, l'Amm.ne ha confermato che, al fine della soddisfazione del requisito, sia possibile annoverare i servizi prestati a supporto di singole fasi di progetti di informatizzazione (contrattualizzati con organizzazioni private in aggiunta a quelle pubbliche), conformi agli ambiti delle attività indicate nell'Allegato A2 alla circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021 – Monitoraggio nel ciclo di vita di un progetto.

Con le risposte ai quesiti sopra richiamati, l'Amm.ne chiede, ai fini della partecipazione, da un lato il possesso di fatturati analoghi a quelli oggetto del bando, ritenuti indispensabili (realizzati in volume nell'ultimo triennio sia in ambito pubblico che privato), dall'altro ai fini della valutazione tecnica, il criterio sembrerebbe valorizzare, per lo stesso bando, le sole referenze effettuate negli ultimi 5 anni -anzi che 3 anni) con esclusione però di quelle realizzate in ambito privato. Per quanto sopra descritto si evidenzia che la esclusione delle referenze ai fini della valutazione tecnica (criteri CR01 e seguenti) comporterebbe da un lato un disallineamento considerevole fra requisiti posseduti per la partecipazione (fatturati) e allo stesso tempo requisiti (referenze ai fini dell'attribuzione dei punti tecnici) di carattere esclusivo agli operatori del solo settore pubblico. Sulla base della interpretazione sopra espressa si chiede di chiarire in quale modo l'Amm.ne intenda garantire “pari trattamenti” a tutti i partecipanti (così come previsto nella fase di qualificazione amministrativa) per la valorizzazione dei punti tecnici per tutte le referenze e competenze pubbliche e private acquisite dai partecipanti ed in parte utilizzate per rispondere ai requisiti amministrativi.

Risposta al quesito n. 10

Proprio al fine di garantire una più ampia partecipazione, è stata notevolmente abbassata la soglia di fatturato specifico. Il requisito amministrativo e il requisito tecnico richiesti non sono lo stesso requisito valutato due volte, ma il requisito tecnico è finalizzato alla valutazione delle esperienze del concorrente che

abbiano permesso di elaborare una metodologia fattiva, efficace ed effettivamente applicabile a contesti analoghi, per complessità, a quelli del Ministero dell'istruzione. Pertanto, si confermano integralmente le risposte già inviate.

Premessa ai quesiti 11, 12 e 13

Nel disciplinare di gara, precisamente nel paragrafo 7.1 requisiti di idoneità, ed in particolare alla lettera b) "Insussistenza delle cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio", il disciplinare recita testualmente: "non sussistenza, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di una attività rilevante come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati" risulta eccessivamente restrittivo della possibilità di partecipazione alla gara. Si chiede conferma che tale requisito di idoneità vada invece interpretato con la lettura della circolare AGID nel testo richiamata, nello specifico paragrafo 8 punto 7 (pag.15) che ridimensiona tale requisito con la seguente descrizione:

"7. Non può essere invitata o ammessa a partecipare ad una gara per il supporto alle attività di monitoraggio, e tantomeno esserne aggiudicataria, la società che svolge attività non marginale come fornitore di servizi ICT per clienti pubblici e privati. A tal fine si considerano incompatibili le società che in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, abbiano svolto attività di sviluppo, manutenzione, customizzazione, assistenza o manutenzione hardware e software, fornitura di licenze o apparati hardware per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo (valori calcolati al netto di IVA) relativamente alla sola componente ICT. E' quindi necessario considerare, ai fini del computo della soglia, tutte e sole le forniture di servizi ICT svolte nell'anno e quelle relative all'erogazione di servizi di forniture come sopra indicato. Sono escluse e non considerate ai fini del calcolo sopra indicato, le attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzate al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione".

Tutto ciò premesso, al fine di consentire la possibile partecipazione alla gara di soggetti che svolgono le attività compatibili con il monitoraggio, si chiedono i seguenti chiarimenti volti a delimitare più precisamente ed in modo meno estensivo le esclusioni alla partecipazione alla gara:

Quesito n. 11

Si chiede conferma che ai fini dell'idoneità l'incompatibilità riguardi solo chi ha svolto attività di sviluppo, manutenzione, customizzazione, assistenza o manutenzione hardware e software, fornitura di licenze o apparati hardware per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo relativamente alla sola componente ICT. Si chiede conferma che da tale calcolo sono escluse e non considerate ai fini del calcolo sopra indicato, le attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzate al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione".

Risposta al quesito n. 11

Il paragrafo 7.1 del Disciplinare, lettera b) riporta testualmente "Insussistenza delle cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio previste dal paragrafo 8 punto 6, lett. b), nn. 1, 2, 3 e 4 e punto 7 della Circolare Agid", alla quale si rimanda per le regole di calcolo.

Quesito n. 12

Si chiede conferma di quanto appare dalla lettera della circolare Agid par.8 punto 7, come riportata in premessa, per cui al fine della valutazione di incompatibilità, anche le attività di supporto specialistico tematico alla direzione lavori, come quelle di help desk all'utenza, non rientrano tra quelle incompatibili con il monitoraggio

Risposta al quesito n. 12

Non si conferma. La Circolare recita testualmente: "Sono escluse e non considerate ai fini del calcolo sopra indicato, le attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzate al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione."

Nel caso di specie, essendo le attività di help desk soggette a monitoraggio nei contratti attuali, l'Amministrazione non può reputarle come compatibili.

Quesito n. 13

Si chiede, nel presumibile caso in cui la risposta ai precedenti quesiti sia allineata alle indicazioni della circolare Agid riportata come riferimento dal disciplinare, se possano essere utilizzate come referenze con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara (in particolare, al punto c – fatturato specifico medio annuo per "Servizi di monitoraggio sui contratti ICT"):

a) le attività svolte indicate dalla circolare come espressamente "compatibili con il monitoraggio" svolte a supporto della direzione lavori;

b) le attività di supporto specialistico tematico a supporto della direzione lavori, qualora abbiano la funzione di supporto al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui sistemi informativi.

Risposta al quesito n. 13

Le attività devono essere coerenti con quelle espressamente indicate nell'allegato 2 relativo al ciclo di vita del monitoraggio, ovvero tra quelle indicate come compatibili con il monitoraggio ai sensi del par. 8, punto 7 della Circolare. Tali attività devono essere state svolte esclusivamente per Pubbliche Amministrazioni Centrali o Locali. Il paragrafo 7.1 del Disciplinare, lettera b) riporta testualmente "Insussistenza delle cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio previste dal paragrafo 8 punto 6, lett. b), nn. 1, 2, 3 e 4 e punto 7 della Circolare Agid" e la Circolare recita: "Sono escluse e non considerate ai fini del calcolo sopra indicato, le attività compatibili con il monitoraggio come la consulenza finalizzate al monitoraggio dei contratti, le attività di project management, le attività di supporto alla predisposizione di atti di gara, le attività di consulenza finalizzate alla stesura di studi di fattibilità, le attività di verifica della qualità di servizi e forniture, la formazione."

Quesito n. 14

Si richiede di confermare che, come indicato nel Capitolato Tecnico al par. 4.8, i curricula delle risorse non dovranno essere allegati all'Offerta Tecnica, come invece richiesto nell'Appendice 1 al Capitolato (modello di Offerta Tecnica) e che, pertanto l'Allegato 2 Curricula sia un refuso.1.

Risposta al quesito n. 14

Si Conferma che, in questa fase, l'Offerente deve presentare solamente l'Offerta Tecnica (compreso il par. 11) e l'Allegato 1 - Template Prodotti della Fornitura. I CV completi dovranno essere presentati con le modalità prescritte dal Capitolato tecnico.

Quesito n. 15

In riferimento alla Tabella riassuntiva delle risorse offerte presente nello schema di offerta tecnica, in caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede, altresì, di confermare che la suddetta tabella non debba essere compilata in quanto a) non rappresenta la sintesi di tutte le risorse indicate in offerta, b) non rappresenta nemmeno i ruoli mandatori definiti al cap. 6 del Capitolato.

Risposta al quesito n. 15

Non si conferma. In questa fase, l'Offerente deve presentare l'Offerta Tecnica (compreso il par. 11) e l'Allegato 1 - Template Prodotti della Fornitura.

Quesito n. 16

Appendice 3 al Capitolato tecnico: nella Tabella riassuntiva delle risorse offerte presente nello schema di Offerta Tecnica nella colonna "Profilo" sono presenti sia profili professionali (es. Program Manager), sia ruoli organizzativi (es. Responsabile monitoraggio). Si chiede di confermare che nella tabella, ove necessario, vadano indicati gli effettivi profili professionali in relazione ai ruoli richiesti.

Risposta al quesito n. 16

Non si conferma. La tabella deve essere compilata rispetto ai ruoli/profili professionali ivi indicati che rappresentano il minimo previsto.

Quesito n. 17

Facendo riferimento alla Tabella riassuntiva delle risorse offerte presente nello schema di Offerta Tecnica, si chiede di conoscere quali siano le certificazioni obbligatorie per il Consulente esperto di reti e telecomunicazioni.

Risposta al quesito n. 17

Le certificazioni obbligatorie sono quelle riportate in Allegato 5 - APPENDICE 3 al CT - Profili professionali. Per il profilo specifico non sono previste certificazioni obbligatorie, fermo restando l'obbligo sulle certificazioni obbligatorie a livello di team.

Quesito n. 18

Facendo riferimento alla Tabella riassuntiva delle risorse offerte presente nello schema di Offerta Tecnica e ai ruoli mandatori definiti a pag 44-45 del Capitolato Tecnico, si chiede di conoscere quali siano le relazioni tra i profili/ruoli richiesti nella Tabella riassuntiva.

Risposta al quesito n. 18

Si riporta il sinottico tra quanto previsto nell'Allegato 5 – Capitolato tecnico capitolo 6

Ruoli mandatori	Allegato 5 – Appendice 1 al CT – par. 11	Profilo/ruolo
Program Manager	Riga 1	Program Manager

Responsabile del servizio di monitoraggio – S1	Riga 2	Responsabile del Servizio S1
Responsabile del Contratto monitorato	Riga 3	Responsabile monitoraggio dei contratti - 1
Responsabile del Contratto monitorato	Riga 4	Responsabile monitoraggio dei contratti - 2
Responsabile del Contratto monitorato	Riga 5	Responsabile monitoraggio dei contratti - 3
Responsabile del servizio S3	Riga 6	Consulente Senior esperto conteggio FP
Responsabile del servizio	Riga 7	Consulente senior esperto di reti e telecomunicazioni
-	Riga 8	Consulenti Senior per i servizi S4 e S5 - 1
-	Riga 9	Consulenti Senior per i servizi S4 e S5 - 2
-	Riga 10	Consulenti Senior per i servizi S4 e S5 - 3

Quesito n. 19

Si richiede di confermare che nel Capitolato non sono presenti vincoli sui profili professionali che devono avere i cosiddetti "ruoli mandatori" definiti a pag. 44 - 45 del Capitolato o, in alternativa, specificare quali essi siano.

Risposta al quesito n. 19

I profili sono quelli previsti in Allegato 5 - APPENDICE 3 al CT - Profili professionali, nel rispetto dei mix previsti al capitolo 5 dell'Allegato 5 – CAPITOLATO TECNICO e delle certificazioni a livello di team.

Quesito n. 20

In riferimento a quanto indicato nell'Introduzione dell'Appendice 3 al Capitolato in termini di possesso delle conoscenze di un determinato profilo professionale da parte dell'intero gruppo di lavoro, si chiede di confermare che anche le competenze e-CF devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali richieste al Monitore sulle diverse attività e/o servizi e non in un'unica persona.

Risposta al quesito n. 20

Si conferma.

Quesito n. 21

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, criteri a punteggio tabellare: C07 - Gestione Servizio S3. Si richiede di confermare che il punteggio assegnato sarà = 0, in caso di produttività = 300FP/gg, ovvero = 2 se maggiore di 300 FP/gg.

Risposta al quesito n. 21

Il punteggio tabellare (pari a 2) relativo al requisito C07 è assegnato in casi di produttività maggiore o uguale a 300 FP/gg. In caso di produttività minore (strettamente) di 300 FP/gg, il punteggio assegnato sarà pari a 0.

Quesito n. 22

Criterio valutazione C10. Il Concorrente deve descrivere l'architettura infrastrutturale e funzionale della BIM, coerentemente con quanto previsto dal Capitolato. La proposta sarà valutata in base a:

- Completezza delle funzioni rispetto ai requisiti previsti;
- Modalità di accesso e alla sicurezza.

La descrizione delle modalità di assegnazione del punteggio non sembrano coerenti con la tipologia "Tabellare": si chiede di confermare che il criterio è di tipo "discrezionale", ovvero specificare come verrebbero assegnati i 2 punti in caso di criterio Tabellare.

Risposta al quesito n. 22

Si conferma che il requisito è di tipo tabellare. Il punteggio (pari a 2) verrà assegnato se il prodotto offerto contiene i requisiti minimi indicati.

Quesito n. 23

Gestione Servizio S1 - Sub criterio C05.02 – organizzazione proposta. Si richiede di confermare che per "figure professionali" si intendono le "risorse" allocate.

Risposta quesito 23

Si conferma.

Quesito n. 24

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda si chiede di conoscere quali siano i requisiti minimi previsti per il servizio S1 (si nota, infatti, che per il servizio S1 non sono definiti mix professionali di riferimento o altri vincoli particolari per le risorse, come invece per S2...)

Risposta al quesito n. 24

L'Offerente deve presentare la sua proposta di organizzazione per il servizio S1 che sarà valutata dalla Commissione.

Quesito n. 25

Al fine di coordinare i servizi e le attività contrattuali, il monitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un Program Manager (PrM) o un Program Management Office (PMO) con lo scopo di gestire la pianificazione delle attività e di fornire all'Amministrazione, al RUP e al DEC del Contratto, la visione globale delle attività (attività di coordinamento). Considerando che nella letteratura specifica sul project management il PrM ed il PMO sono due entità organizzative diverse si chiede di confermare che "Program Manager (PrM) o un Program Management Office (PMO)" sia un refuso e che la frase corretta contenga invece "Program Manager (PrM) e un Program Management Office (PMO)".

Risposta al quesito n. 25

Non si conferma. Le attività previste possono essere svolte direttamente dal Program Manager oppure l'Offerente può proporre di supportare il Program Manager con un PMO.

Quesito n. 26

Presa in carico delle attività - Tale attività, qualunque sia la sua durata come sopra indicata, comporta la fatturazione di un canone mensile a seguito dell'approvazione del deliverable previsto e del collaudo positivo della BIM.

Si chiede di confermare che quanto indicato debba intendersi che, ad esempio, anche nel caso di durata della presa in carico pari a 45 giorni verrà corrisposto al Monitore l'importo relativo ad un canone del monitoraggio del contratto in oggetto.

Risposta al quesito n. 26

Si conferma.

Premessa ai quesiti 27, 28 e 29

Passaggio di consegne - Per i contratti CR4 e CR5 l'Amministrazione potrà richiedere il passaggio di consegne dal vecchio Monitore (aggiudicatario del contratto Rep. 2051) e il nuovo Monitore (aggiudicatario della presente procedura).

Il Monitore uscente predisporrà apposito piano di trasferimento e il Monitore entrante è tenuto a pianificare le proprie attività coerentemente con detto piano ed aggiornare il proprio Piano di monitoraggio. Eventuali modifiche al piano presentato dal Monitore uscente potranno essere proposte all'Amministrazione e, se approvate, saranno oggetto di richiesta di modifica al Monitore uscente.

Come previsto dal contratto Rep. 2051, il passaggio di consegne prevede per il Monitore uscente l'impegno a gestire il trasferimento con una tempistica massima di 15 giorni lavorativi, con un impegno massimale di 45 gg/pp. Al termine del passaggio di consegne, il Monitore entrante dovrà caricare sulla BIM tutta la nuova documentazione prodotta dal vecchio Monitore. I costi delle attività del Monitore entrante per il passaggio di consegne sono a suo totale carico e non comportano ulteriori oneri per l'Amministrazione, anche nel caso di utilizzo di risorse aggiuntive.

Quesito n. 27

Si richiede di sapere in che relazione temporale sono previste le fasi di passaggio delle consegne e di screening per i contratti CR4 e CR5 (es. in serie o in parallelo, con quale sequenza...).

Risposta al quesito n. 27

Il passaggio di consegne, se richiesto dall'Amministrazione e se compatibile con le scadenze contrattuali del contratto Rep 2051, dovrebbe avvenire prima o durante la fase di presa in carico dei contratti CR4 e CR5.

Quesito n. 28

Si richiede di confermare che il termine "nuova documentazione" trattasi di refuso e che invece la frase corretta sia "Al termine del passaggio di consegne, il Monitore entrante dovrà caricare sulla nuova BIM tutta la nuova documentazione prodotta dal vecchio Monitore".

Risposta al quesito n. 28

Si conferma che il caricamento deve avvenire sulla nuova BIM.

Quesito n. 29

Si richiede confermare che il termine "risorse aggiuntive" debba intendersi in relazione ai 45 gg/pp previsti per il Monitore uscente.

Risposta al quesito n. 29

Il termine risorse aggiuntive è correlato a tutta la fase di presa in carico.

Premessa ai quesiti 30 e 31

Gestione delle risorse - A tal fine i partecipanti dovranno indicare nell'Offerta Tecnica le risorse professionali proposte per l'erogazione dei servizi indicando profili, competenze e requisiti, secondo quanto indicato nell'Appendice 3. NON dovranno essere allegati i curricula delle risorse, in quanto non richieste in questa fase della procedura.

Quesito n. 30

Si richiede di confermare che la descrizione delle risorse non comprende i nomi delle stesse.

Risposta al quesito n. 30

Si conferma.

Quesito n. 31

Si richiede di confermare che la descrizione debba essere effettuata in forma sintetica (ad esempio tabellare) indicando Profilo, competenze, conoscenze e certificazioni, nonché i requisiti in termini di anzianità lavorativa e titolo di studio.

Risposta al quesito n. 31

Si conferma.

Quesito n. 32

Nelle tabelle che definiscono il mix minimo di profili professionali per i servizi S2 - S3 - S4 è presente il profilo professionale di "Project Manager" profilo che non trova riscontro nei profili professionali dell'Allegato 5 - Appendice 3 al C.T. Si chiede di confermare che trattasi di refuso che il profilo previsto nelle tabelle come "Project Manager" debba essere inteso come profilo di "Program Manager".

Risposta al quesito n. 32

Si conferma.

Quesito n. 33

Relativamente al corrispettivo per le attività di cui ai servizi S3, S4 e S5, come esplicitate all'art. 1 – Oggetto contrattuale, l'Amministrazione corrisponderà al Fornitore l'importo calcolato, di volta in volta, in base al

numero delle gg/pp effettivamente prestate ed alle tariffe delle figure professionali o alla tariffa mix impiegate come definite nell'offerta economica. Si chiede di confermare che la remunerazione delle giornate effettivamente prestate avverrà sulla base delle seguenti tariffe di offerta:

- per il servizio S3 con la tariffa offerta per il profilo professionale di Consulente Senior
- per i servizi S4 e S5 con la tariffa mix risultante sulla base delle tariffe offerte per i 3 profili professionali previsti. In caso contrario si chiede se la remunerazione avverrà sulla base delle giornate erogate effettivamente da ciascun profilo professionale alla tariffa propria di offerta.

Risposta al quesito n. 33

Si conferma.

Quesito n. 34

CT 4.2 - Servizio S1 - Il Servizio è a carattere continuativo, a canone in base al relativo fattore d'incidenza, per tutta la durata del contratto da monitorare, più ulteriori 3 mesi per le attività ex post, a meno di richieste dell'Amministrazione di sospensione/disattivazione ovvero, nel caso di contratti che termineranno oltre la scadenza contrattuale del monitoraggio, fino a quest'ultima.

C.T. 4.2.5 Fase 3 ex-post - Tale fase ha la durata di 3 mesi dal termine del contratto. Al termine del contratto, ovvero su richiesta dell'Amministrazione di anticipare l'inizio della fase, il Monitore è chiamato a svolgere le attività specifiche del monitoraggio, secondo la metodologia presentata in Offerta.

Si chiede di confermare che nel caso di richiesta dell'Amministrazione di anticipare l'inizio della fase di ex-post, quindi in parziale o totale sovrapposizione con le attività della fase di Esecuzione, le attività della fase ex post saranno comunque remunerate separatamente con 3 canoni mensili del contratto relativo.

Risposta al quesito n. 34

Si conferma.

Quesito n. 35

Servizio S2 - par. 4.3.3. Deliverable del servizio. RPM – Rapporto Periodico di Monitoraggio: Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'emissione del rendiconto periodico da parte del Fornitore del contratto monitorato. Si chiede di conoscere la periodicità di produzione del Report RPM – Rapporto Periodico di Monitoraggio - contratti di interesse UC2-UC3 (collegata alla emissione del rendiconto periodico da parte del Fornitore del contratto).

Risposta al quesito n. 35

Per i contratti UC2 – UC3, in proroga fino a luglio 2022, si prevede una rendicontazione mensile. A seguito della scadenza, le modalità di rendicontazione saranno rese note, quando conosciute.